

Direzione Organismo di coordinamento

Via Palestro 81 - 00185 Roma
tel. 06.49499282
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

- All'* **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 Roma
protocollo@pec.agea.gov.it
- All'* **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127
arte@cert.legalmail.it
- All'* **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All'* **A.V.E.P.A**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131
protocollo@cert.avepa.it
- All'* **Organismo Pagatore della Regione Lombardia**
P.zza Città di Lombardia, 1
Milano 20124
opr@pec.regione.lombardia.it
- All'* **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All'* **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
appag@pec.provincia.tn.it
- All'* **OP della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All'* **ARCEA**
c/o Cittadella regionale, viale Europa
- Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
protocollo@pec.arcea.it

- All'* **ARGEA**
Via Caprera, 8
Cagliari 09123
argea@pec.agenziaagea.it
- All'* **OPR FVG**
Via Liruti, 22
33100 Udine
opr@certregione.fvg.it
- Al* **Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
relazioniesterne@coldiretti.it
- Al* **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 Roma
confagricolturadiroma@pec.it
- Al* **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 Roma
roma@cia.it
- Al* **CAA Degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma
caadegliagricoltori@legalmail.it
- Al* **CAA CAF AGRI S.r.l.**
Via Nizza, 154
00198 Roma
caacafagri@pec.caacafagri.com
- All'* **Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia**
Via Monte delle Gioie, 1/C
00199 Roma
- All'* **UNITAB**
Via Campo di Marte, 10/A1
06124 Perugia
regione.giunta@postacert.umbria.it
- All'* **ONT Italia**
Via Nazionale, 89A
00184 Roma
ontitalia@pec.it
- All'* **A.P.T.I.**
Via Monte delle Gioie, 1/C
00199 ROMA
staff.apiti@tiscali.it

Al **Ministero dell'agricoltura, della
sovranità
alimentare e delle foreste**
DIQPAI DGPQA – Pqa 2
Via XX Settembre 20
00187 Roma
SAQ2@pec.politicheagricole.gov.it

Al **Ministero dell'agricoltura, della
sovranità
alimentare e delle foreste**
ICQRF Ispettorato Centrale
Repressione Frodi
Via Quintino Sella, 42
00187 Roma
icqrf.dipartimento@pec.c.politicheagricole.gov.it

Alla **SIN S.p.A.**
Via Curtatone, 4/d
00185 Roma
protocollo.sin@pec.it

All' **AGECONTROL S.p.A.**
Via G. Morgagni 30 H
00161 Roma
protocollo@pec.agecontrol.it

OGGETTO: Settore Tabacco - Decreto Ministeriale 193229 del 30 aprile 2024

Procedure ai sensi dell'art. 168 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. e delle disposizioni all'art. 62, comma 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1. Premessa

La presente circolare definisce i criteri per il riconoscimento dei primi acquirenti di tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale, autorizzati alla contrattazione, le modalità di contrattazione e le relative procedure di controllo, nonché le procedure di trasmissione informatica, attraverso le funzioni del portale del SIAN dei contratti di coltivazione di cui all'articolo 3 e delle informazioni di cui all'articolo 4 del D.M. citato in oggetto.

Scopo della circolare è quello di definire gli adempimenti amministrativi richiesti ai soggetti che aderiscono, nell'ambito del settore del tabacco, alle relazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 168 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, relativamente alla previsione che ogni consegna di tabacco greggio prodotto in Italia deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti, garantendo il rispetto delle disposizioni nazionali vigenti.

2. Campo di applicazione

Le modalità operative di cui alla presente circolare si applicano:

- a) agli agricoltori che coltivano tabacco per i raccolti delle annate agrarie 2024, 2025 e 2026;
- b) alle Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e seguenti del regolamento e del D.M. 387 del 3 febbraio 2016 e s.m.i., cui aderiscono gli agricoltori di cui al precedente punto a) e alle loro Associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 156 del regolamento;
- c) ai primi acquirenti di tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale, autorizzati alla contrattazione:
 - 1) imprese di prima trasformazione;
 - 2) imprese manifatturiere di prodotti del tabacco;
 - 3) imprese appartenenti ad un gruppo facente capo ad una impresa manifatturiera (imprese affiliate).

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti all'iscrizione nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 503/1999 "regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'Agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art.14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

3. Soggetti interessati alla stipula dei contratti di coltivazione

1. Organizzazioni di Produttori - le Organizzazioni riconosciute ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Reg. (UE) n.1308/2013, di seguito denominate **O.P.**;
2. Associazioni di Organizzazioni di Produttori - le Organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 156 del Reg. (UE)1308/2013, di seguito denominate **A.O.P.**;
3. Imprese di prima trasformazione - le imprese che effettuano la prima trasformazione e che hanno ottenuto il riconoscimento da parte dell'Organismo Pagatore competente, di seguito denominate "**trasformatori**";
4. Manifatture - le imprese industriali che eseguono, manualmente o per mezzo di macchine, il processo di lavorazione del tabacco greggio trasformato per l'ottenimento di un prodotto finito. Nel caso in cui svolgano anche il processo di prima trasformazione devono avere il riconoscimento come trasformatori da parte dell'Organismo Pagatore competente;
5. Società affiliate alle manifatture - le società controllate o appartenenti ad un gruppo facente capo ad una manifattura (di seguito denominate **società affiliate**). Nel caso in cui svolgano anche il processo di prima trasformazione, devono ottenere il riconoscimento come trasformatori da parte dell'Organismo Pagatore competente.

I soggetti di cui ai punti **1.** e **2.** sono definiti "**venditori**"; sono definiti "**acquirenti**" i soggetti di cui ai punti **3., 4., e 5.**

4. Criteri per il riconoscimento dei primi acquirenti e dei venditori di tabacco greggio autorizzati alla Contrattazione

Riconoscimento degli “acquirenti”

L’acquirente di cui ai punti 3, 4 e 5, del paragrafo 3. “Soggetti interessati alla stipula dei contratti di coltivazione”, che richiede il riconoscimento di trasformatore, dotato delle idonee strutture di trasformazione necessarie per la tipologia di lavorazione, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art 47 della legge 445 del 20/12/2000 e s.m. e i. all’Organismo Pagatore competente in base alla sede legale della società, secondo il facsimile di cui all’allegato A nella presente circolare, precisando il possesso dei requisiti ivi indicati. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere trasmessa non oltre il **28 febbraio** dell’anno del raccolto di cui trattasi. Per l’anno di raccolto 2024 tale scadenza è posticipata al **15 maggio** p.v..

La manifattura o la società affiliata che non richiede il riconoscimento quale trasformatore in proprio, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 della legge n. 445 del 20/12/2000 e s.m.i., nella quale dovrà indicare il trasformatore riconosciuto presso il quale verrà eseguito il processo di prima trasformazione. Tale dichiarazione deve pervenire all’Organismo Pagatore competente da parte del trasformatore che esegue il processo di prima trasformazione, secondo il facsimile di cui all’allegato A1).

Rilascio Certificato di Riconoscimento

L’Organismo Pagatore competente, entro il **31 marzo** dell’anno del raccolto di cui trattasi, rilascia il Certificato di riconoscimento agli acquirenti che ne hanno fatto richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’allegato A) e A1) se del caso. Per l’anno di raccolto 2024 tale scadenza è posticipata al **31 maggio p.v.**. All’atto del riconoscimento l’Organismo Pagatore competente provvede alla costituzione del Fascicolo Aziendale validato.

L’acquirente è tenuto a comunicare tempestivamente all’Organismo Pagatore competente eventuali variazioni rispetto ai requisiti che hanno generato il rilascio del Certificato di riconoscimento.

Rilascio autorizzazione

L’Organismo Pagatore competente, entro 10 giorni lavorativi, rilascia l’autorizzazione agli acquirenti che ne hanno fatto richiesta e che soddisfano i requisiti previsti dalla presente circolare e trasmette copia della stessa all’AGEA Coordinamento e all’Organismo di controllo.

Autorizzazione all'utilizzo di magazzino di deposito di tabacco in colli o secco sciolto e centri di acquisto

Il trasformatore, la manifattura o la società affiliata, (acquirenti di cui ai punti 3., 4. e 5. del paragrafo 1 della presente circolare) che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo dei magazzini di deposito e/o centro di acquisto deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 della legge 445 del 20/12/2000 e s.m. all'Organismo Pagatore competente, in base alla sede legale della società, secondo il fac-simile di cui all'allegato B), per i magazzini di deposito, e C) per i centri di acquisto. Tale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà pervenire ai fini dell'autorizzazione **15 giorni** prima dell'utilizzo dei magazzini di deposito e **30 giorni** prima dell'utilizzo dei centri di acquisto.

Riconoscimento dei "venditori"

Il riconoscimento dei venditori, di cui ai "punti 2.e 3." del paragrafo 3. "Soggetti interessati alla stipula dei contratti di coltivazione", della presente Circolare, è effettuato dalle Autorità competenti.

Obblighi per il venditore

Il venditore, utilizzando l'apposito applicativo già sviluppato in ambito SIAN:

- a) inserisce il Certificato di riconoscimento rilasciato dall'Autorità competente al **31 marzo** dell'anno del raccolto di cui trattasi. Per l'anno di raccolto 2024 tale scadenza è posticipata al **15 maggio p.v.**
- b) inserisce la base associativa entro il **15 aprile** successivo. Per l'anno di raccolto 2024 tale scadenza è posticipata al **31 maggio p.v.**

Ai fini della trasmissione della base associativa e delle ulteriori attività telematiche di seguito riportate, le O.P. e/o A.O.P., per l'utilizzo degli applicativi presenti nel portale del SIAN, usano le credenziali di accreditamento per la gestione delle utenze fornite da Agea.

Verifiche Agea

L'Organismo di Coordinamento Agea rende disponibile annualmente entro il 25 aprile agli Organismi Pagatori territorialmente competenti, in ragione della sede legale della O.P. ed A.O.P., la base associativa consolidata. Nell'apposito applicativo già sviluppato in ambito SIAN sono rese disponibili alle O.P. ed A.O.P. le informazioni sulle basi associative e quelle relative alle doppie associazioni che inibiscono la contrattazione sino alla risoluzione dell'anomalia.

5. Modalità di contrattazione

Fascicolo Aziendale

Gli Agricoltori interessati a sottoscrivere i contratti di coltivazione così come definiti di seguito nella parte “Contrattazione: norme generali” della presente circolare, devono attenersi a quanto disposto dalla circolare Agea Coordinamento prot. n. 67143 del 12/09/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente così come disposto dall’articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

I venditori, O.P. e A.O.P., sono tenuti anche essi a costituire il fascicolo aziendale.

Contrattazione: Norme Generali

I contratti di coltivazione per la commercializzazione del tabacco greggio, obbligatori in attuazione dell’art. 168 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono sottoscritti, con efficacia vincolante per i produttori associati, dalle O.P. e/o dalle A.O.P., riconosciute dalle Autorità competenti, e dai trasformatori, manifatture e società affiliate riconosciuti dagli Organismi Pagatori competenti.

I contratti di coltivazione, ai sensi dell’art. 3 del Decreto in oggetto devono:

- essere redatti secondo lo schema del contratto Allegato 1, annesso all’Accordo Interprofessionale per i raccolti delle annate 2024, 2025 e 2026 pubblicato sul sito internet del Masaf come allegato del Decreto n.193229 del 30 aprile 2024.
- garantire ai sensi dell’art. 3 comma 7 dello stesso Decreto il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il contratto di coltivazione è stipulato tra un’impresa di trasformazione o una manifattura o una società affiliata ed una O.P. o A.O.P. L’acquirente può sottoscrivere con la medesima O.P. o A.O.P. più contratti di coltivazione per il tabacco di uno stesso gruppo varietale, fermo restando che i singoli soci produttori non siano presenti in più contratti.

Il contratto di coltivazione è:

- **stipulato entro il 15 maggio** dell’anno del raccolto a cui si riferisce, fermo restando che le particelle interessate alla coltivazione del tabacco siano presenti nel fascicolo aziendale e nella domanda unica del produttore. Per l’anno di raccolto 2024 tale scadenza è posticipata al **15 giugno p.v.**
- **trasmesso telematicamente entro il 20 giugno** dell’anno del raccolto a cui si riferisce, all’Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell’O.P. o A.O.P. Per l’anno di raccolto 2024 tale scadenza è posticipata al **30 giugno p.v.**

Il contratto di coltivazione, inoltre, deve essere conforme alle disposizioni ed ai principi previsti dall’art. 3, comma 7 del D.M. n.193229 del 30 aprile 2024.

Tipologie di Contratti. Impegni e Dichiarazioni di coltivazione

Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del Decreto citato in oggetto, i contratti di coltivazione devono essere redatti secondo lo schema del Contratto-Tipo annesso all'Accordo Interprofessionale (Allegato 1) e devono garantire, ai sensi dell'art. 3 comma 7 dello stesso Decreto, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Al riguardo, sono state individuate le seguenti tipologie di contratto:

- A. **contratto** di coltivazione che una O.P. o A.O.P. stipula, per un determinato raccolto e gruppo varietale relativamente agli impegni di coltivazione sottoscritti da un determinato numero di soci, con:
 - a) un acquirente riconosciuto come trasformatore;
 - b) una manifattura o una società affiliata che indica nel contratto stesso il trasformatore riconosciuto.
- B. **impegno di coltivazione** sottoscritto, per un determinato raccolto e gruppo varietale:
 - a) tra il **produttore associato**, socio diretto (o per tramite di altra Associazione a sua volta associata), e la **O.P. riconosciuta** di appartenenza;
 - b) tra il **produttore socio di una cooperativa** di produzione, e la medesima **cooperativa di produzione**;
- C. **dichiarazione di coltivazione** che:
 - a) viene stipulata da una A.O.P. con la O.P. aderente nel caso in cui la prima sia la sottoscrittrice di un contratto di coltivazione tipo **A**), per un determinato raccolto e gruppo varietale, per gli impegni di coltivazione **B**) interessati;
 - b) una cooperativa di produzione associata, direttamente o meno, ad una determinata OP riconosciuta o ad un consorzio di cooperative di produzione, stipula con la OP o con il detto consorzio, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per gli impegni di coltivazione **B**) interessati.

Ai contratti sottoscritti dalle O.P. e/o A.O.P. deve essere allegata una delibera dell'Assemblea dei Soci, o del Consiglio (nel caso sia espressamente previsto dallo Statuto), con la quale si stabiliscono:

- a) i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo;
- b) il peso (al netto o al lordo delle tare a seconda di quanto concordato dalle parti) del quantitativo oggetto del contratto;
- c) il disciplinare di produzione che riporta le specifiche tecniche e commerciali del tabacco dei diversi gruppi varietali riportate in precedenza.

In conformità all'art. 3 del DM in oggetto, per ogni campagna, l'AGEA Coordinamento trasmetterà al Ministero e all'O.I. Tabacco Italia, che ne cureranno la pubblicazione sul sito internet del MASAF, i prezzi medi di acquisto del tabacco a livello

nazionale e per macro-area, suddivisi per gruppo varietale. Come previsto dall'art.3 del D.M., qualora il prezzo medio (risultante dalla somma dei prezzi per grado commerciale diviso per il numero dei gradi) indicato nelle griglie contrattuali di uno specifico contratto, si discosti di oltre il 40% dai prezzi medi nazionali di acquisto rilevati a livello nazionale per il raccolto precedente relativamente al medesimo gruppo varietale, il venditore e l'acquirente dovranno trasmettere ad AGEA Coordinamento, unitamente alla trasmissione telematica del contratto di coltivazione, giustificata motivazione sottoscritta da entrambi, atta a giustificare lo scostamento rilevato.

Deroghe alla disciplina contrattuale per il caso di produttore/trasformatore

In deroga a quanto sopra disciplinato si dispone che, nel caso un trasformatore riconosciuto fosse al tempo stesso coltivatore di tabacco allo stato secco sciolto, aderente ad una OP riconosciuta, per quanto riguarda la produzione non soggetta alla vendita a terzi acquirenti, ma ad utilizzo per la trasformazione in proprio, la tracciabilità della coltivazione, dei controlli amministrativi e di quelli successivi al conferimento viene garantita mediante la sottoscrizione di dichiarazione di coltivazione tra il produttore/trasformatore e la O.P. alla quale aderisce, utilizzando il **modello DC/TP** allegato alla presente circolare.

Nel dettaglio della suddetta dichiarazione di coltivazione verranno specificati i dati del fascicolo aziendale validato con il piano particellare delle superfici investite a tabacco, ed i volumi della produzione, mentre non andrà inserita la griglia dei prezzi commerciali.

Cambio di titolarità dei Contratti di Coltivazione

Il cambio di titolarità dei contratti di coltivazione non è consentito. Tuttavia, qualora un acquirente non sia in grado, per cause di forza maggiore, di tener fede all'impegno contrattuale sottoscritto, deve darne formale e motivata comunicazione alla controparte ed all'Organismo Pagatore competente territorialmente che, effettuata l'istruttoria della comunicazione ed acquisita la documentazione che lo stesso Organismo Pagatore riterrà opportuno individuare per tale finalità, valuta la possibilità di autorizzare o meno il cambio di referente, onde garantire la commercializzazione del tabacco. Il cambio di referente dovrà essere formalizzato con un'apposita appendice contrattuale.

Tale autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata:

- a) se richiesta dopo l'inizio dei ricevimenti del tabacco relativi ai contratti interessati;
- b) se riguarda singoli impegni di coltivazione anziché interi contratti.

Qualora l'Organismo Pagatore ritenga di dover autorizzare la modifica del contraente, per un dato contratto, è necessario che siano acquisiti almeno i seguenti documenti:

- a) atto di revoca del contratto presentato all'Organismo pagatore debitamente firmato dall'O.P. o A.O.P. e dall'acquirente;
- b) nuovo contratto di coltivazione che, rispetto al precedente oggetto di revoca, deve riportare la modifica esclusivamente dell'acquirente ed eventualmente dell'impresa di prima trasformazione che materialmente ritira e lavora il prodotto, ferme restando tutte le altre informazioni.

All'acquirente, che non tiene fede ai propri impegni contrattuali, è revocato il riconoscimento in via definitiva e non potrà sottoscrivere contratti di coltivazione a decorrere dal raccolto successivo alla data in cui non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali.

In conformità all'articolo 3, comma 7, del decreto n. 193229 del 30 aprile 2024, qualora, per atto o fatto imputabile all'acquirente, un produttore si trovi nelle condizioni di non poter effettuare le consegne previste nel contratto di coltivazione con esso stipulato, quest'ultimo dovrà darne tempestiva comunicazione all'Organismo pagatore competente e all' AGEA Coordinamento indicando la quantità e la qualità del tabacco non consegnato ed il luogo di conservazione di esso.

Sempre in conformità alla predetta disposizione, effettuata tale comunicazione, in assenza di diverse indicazioni da parte di AGEA Coordinamento, trascorsi dieci giorni dalla relativa comunicazione, il produttore avrà la facoltà di contrattare il tabacco non consegnato attraverso la propria O.P. di appartenenza anche successivamente alla data di inizio delle consegne. Qualora il produttore non sia riuscito a collocare il tabacco non consegnato attraverso la propria O.P. di appartenenza e decida, per la campagna successiva, di aderire ad una nuova O.P., la contrattazione del medesimo tabacco non consegnato dovrà avvenire attraverso la nuova O.P. Il ritardo ingiustificato nel pagamento anche di una sola consegna costituisce condotta che legittima il produttore a sospendere le consegne.

Contratti e consegne di tabacco di provenienza estera

Per il tabacco prodotto all'estero, per il quale le operazioni di acquisto e consegna vengono realizzate nel territorio italiano, gli acquirenti devono presentare all'Organismo Pagatore competente territorialmente, in base alla propria sede legale, i contratti di coltivazione stipulati con produttori e/o associazioni di produttori di un Paese dell'Unione europea o di un Paese terzo.

6. Procedura di trasmissione dei contratti di coltivazione

Trasmissione dei Contratti di Coltivazione all'Organismo Pagatore

Le O.P. o le A.O.P. contraenti, dovranno provvedere all'inserimento dei contratti di coltivazione nell'apposito applicativo già sviluppato in ambito SIAN.

Tale inserimento dovrà essere effettuato entro il 20 giugno, in base alla sede legale dell'O.P. o A.O.P. Per l'anno di raccolto 2024 tale scadenza è posticipata al **30 giugno p.v.**

Tenuta archivio contratti di coltivazione

I contratti di coltivazione in originale, in formato cartaceo o digitale, con firma digitale, dovranno essere conservati in apposito dossier unicamente presso le sedi delle O.P. e/o A.O.P. riconosciute.

7. Procedure relative alle informazioni di cui all'art. 4 del DM in oggetto (Consegne)

In conformità all'art. 4 del DM in oggetto, al fine di consentire le attività di controllo, l'acquirente comunica, per ciascun magazzino di trasformazione e/o centro di acquisto:

- a) entro il 1^a agosto dell'anno del raccolto, la data di inizio delle consegne;
- b) entro il giovedì della settimana precedente, il calendario delle consegne previste per la settimana successiva, indicando le date e gli orari previsti e gli elementi identificativi dei contratti in esecuzione, dei venditori e dei singoli produttori interessati alle consegne, comunicando le variazioni insorgenti con la massima tempestività.

Dette comunicazioni saranno effettuate a mezzo e-mail inviata all'Organismo pagatore competente per territorio ed all'Organismo delegato al controllo, individuato dall'O.I. Tabacco Italia, al fine di garantire una efficiente programmazione delle attività di controllo stesso.

L'O.P., l'A.O.P. e l'acquirente stabiliscono, all'atto della consegna, il peso netto di tabacco ammissibile alla consegna stessa, il valore per grado qualitativo contrattuale attribuito e redigono un bollettino di perizia completo di tutti gli elementi quantitativi, qualitativi e di valore per ciascun grado qualitativo, determinato per il tabacco oggetto della consegna in base alle specifiche contenute nel contratto di coltivazione, evidenziando i quantitativi attribuiti alle ultime due classi merceologiche.

I dati contenuti nel bollettino di perizia devono essere inseriti, entro la fine della settimana in cui sono avvenute, dall'O.P. o A.O.P. attraverso l'utilizzo dell'applicativo già sviluppato in ambito SIAN, per le attività di controllo di cui al punto 8 della presente circolare, anche ai fini della verifica del pagamento del prezzo contrattuale da parte dell'acquirente di cui all'art. 4, comma 4 del DM in oggetto.

Termini e scadenze: consegne tabacco e pagamento

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del D.M. n.193229 del 30 aprile 2024, le consegne di tabacco, in ragione dei contratti di coltivazione sottoscritti dagli aventi diritto, potranno essere effettuate dal **1° settembre** dell'anno del raccolto di cui trattasi al **15 marzo** dell'anno successivo. Per il tabacco varietà Kentucky e varietà Nostrano del Brenta il termine di consegna è fissato al **15 aprile**.

Il pagamento del prezzo del tabacco definito alla consegna dall' "acquirente" al "venditore" deve essere effettuato entro **30 giorni** dalla data della consegna.

L'A.O.P., entro i **10 giorni** lavorativi, successivi al ricevimento degli importi da parte dell'"acquirente", bonifica l'importo spettante alla singola O.P. associata.

L'O.P., entro i **10 giorni** lavorativi, successivi al ricevimento degli importi da parte dell'"acquirente" e/o A.O.P., bonifica l'importo spettante al singolo produttore socio.

8. Procedure di Controllo

Le attività di controllo si articolano in:

- a) amministrative;
- b) tecniche.

- Attività di controllo Amministrative

I controlli amministrativi sono indirizzati

- a.1) ai produttori;
- a.2) agli acquirenti;
- a.3) alle OP ed alle AOP.

a.1) - Controlli ai produttori

I controlli amministrativi, con riferimento all'eleggibilità delle colture indicate nei piani di coltivazione per i produttori sono effettuati nell'ambito del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo).

a.2) - Controlli amministrativi sugli acquirenti

Tali controlli hanno la finalità di verificare il rispetto dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento a sottoscrivere contratti di coltivazione da parte degli acquirenti ed in particolare riguardano:

- a) il rispetto dei termini di pagamento, da parte dell'acquirente all'OP o AOP, del prezzo contrattuale (**entro 30 giorni dalla consegna**) in relazione all'esito della valutazione effettuato alla consegna del tabacco ed al valore attribuito, in sede contrattuale, ad ogni singolo grado qualitativo;
- b) tale controllo riguarda almeno il 20% delle transazioni economiche tra acquirenti e O.P. o A.O.P. e può essere effettuato anche presso le O.P. e A.O.P.;
- c) eventuali controlli supplementari inopinati.

La documentazione atta a verificare i requisiti per il mantenimento del riconoscimento: bollettini di perizia, DTT, fatture e ricevute di bonifici bancari, potrà essere fornita all'organo di controllo anche in formato digitale.

a.3) - Controlli amministrativi sulle O.P. e A.O.P.

Tali controlli riguardano:

- a) la corretta tenuta, da parte dell'O.P. o A.O.P. della documentazione relativa ai produttori soci;
- b) la corretta erogazione ai soci del prezzo d'acquisto, ed il rispetto delle relative modalità di pagamento (bonifico bancario o postale) secondo quanto stabilito nella parte "Termini e scadenze: consegne tabacco e pagamento della presente circolare";
- c) eventuali controlli supplementari inopinati.

b) – Controlli tecnici oggettivi

I controlli tecnici, effettuati su un campione pari almeno al **5% dei produttori interessati dai contratti di coltivazione**, selezionato dall'Organismo di coordinamento AGEA tenendo conto di eventuali segnalazioni specifiche, hanno lo scopo di accertare che:

la produzione sia stata effettuata nelle particelle dichiarate negli impegni di produzione; questa tipologia di controllo è effettuata in campo;

- a) il tabacco secco allo stato sciolto sia del raccolto oggetto del contratto;
- b) le O.P., A.O.P. e gli acquirenti esercitino la loro attività nel rispetto della normativa vigente e dei tempi d'attuazione stabiliti dalla stessa;
- c) il tabacco oggetto di consegna si trovi depositato presso i locali di cura o di deposito indicati dal produttore nell'impegno di coltivazione;
- d) nei magazzini di prima trasformazione e/o nei centri di raccolta o acquisto siano oggetto di verifica le giacenze di tabacco presenti all'atto del controllo, tenendo conto delle consegne già effettuate, del tabacco secco greggio allo stato sciolto dei raccolti precedenti e dei quantitativi di tabacco già avviati alla trasformazione.

Questa tipologia di controllo è da configurare quale controllo inopinabile inteso a verificare le giacenze di tabacco presenti all'atto del controllo.

Il tabacco greggio secco sciolto dei raccolti precedenti, eventualmente presente in magazzino, deve essere fisicamente e fiscalmente separato dai locali ove avvengono le consegne e le operazioni di prima trasformazione del tabacco del raccolto di cui trattasi.

La verifica delle giacenze verrà effettuata in tutti i magazzini.

Nei centri acquisto non possono esservi giacenze di tabacco di raccolti precedenti.

IL DIRETTORE
Salvatore Carfi

(Allegato A)

Richiesta di riconoscimento del trasformatore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/200 e s.m. e i.)

Il sottoscritto

Nato a

Residente in

Via

nella sua qualità di legale rappresentante di (denominazione della società quale trasformatore) _____

-
- **consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;**
 - **ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. * ;**

DICHIARA

che il magazzino di trasformazione è sito in _____ (Prov. ____) Via\C.da _____ n. _____ e di possedere i seguenti requisiti:

- il possesso di uno stabilimento di trasformazione, almeno fino al **31 dicembre** dell'anno successivo al raccolto di cui trattasi, a titolo di: _____ (proprietà, affitto, comodato o altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità).
- lo stabilimento di trasformazione è costituito da un impianto industriale comprendente macchinari adeguati al gruppo di varietà da trasformare ____, ____, ____, ____ (gruppo varietale 01, 02, 03, 04) quali (indicare quelle possedute necessarie alla tipologia di lavorazione):
 - a) nastro di alimentazione;
 - b) silos di miscelazione;
 - c) umidificatore-spulardatore;
 - d) nastri di cernita;
 - e) pressa e linea di confezionamento;
 - f) laboratorio di analisi con umidimetro;

- g) galleria continua di essiccazione, necessaria per la trasformazione dei tabacchi dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04;

che la gestione di uno stabilimento, in nome e per conto proprio, comporta:

- la responsabilità dell'amministratore o suo delegato per la gestione complessiva dell'impresa, compresa quella inerente l'amministrazione diretta della maggior parte del personale utilizzato (nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un soggetto giuridico associato, il criterio di cui al precedente comma si ritiene soddisfatto anche se adempiuto dai singoli soci);
- la responsabilità della gestione degli impianti dello stabilimento è affidata (a un tecnico qualificato espressamente designato), al _____ nato a _____ il ___/___/___ CF/P.IVA _____ e residente a _____ alla Piazza\Via\C.da _____ n. _____;
- la responsabilità della sicurezza degli impianti e della salute dei lavoratori;

che la società è nel pieno e libero esercizio della propria attività.

_____ , _____

Firma del dichiarante

****Si allega copia documento di identità in corso di validità***



(Allegato A1)

Dichiarazione della società manifattura e/o società affiliata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/200 e s.m. e i.)

Il sottoscritto

Nato a

Residente in

Via

nella sua qualità di legale rappresentante di (denominazione della manifattura e/o della società affiliata) _____

-
- **consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;**
 - **ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. *;**

DICHIARA

che il processo di prima trasformazione avviene presso il magazzino di trasformazione sito in _____ del trasformatore (denominazione) _____

_____, _____

Firma del dichiarante

***Si allega copia documento di identità in corso di validità**

(Allegato B)

Richiesta autorizzazione all'utilizzo del magazzino di deposito

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m. e i.)

Il sottoscritto

Nato a

Residente in

Via

nella sua qualità di legale rappresentante di (denominazione della società quale
trasformatore, manifattura o società

affiliata) _____

riconosciuto dall'Organismo Pagatore _____ con nota prot. n. _____ del

- **consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;**
- **ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. *;**

DICHIARA

che per il magazzino di deposito di tabacco in colli e/o sciolto, sito in _____
(Prov.____) Via\C.da _____ n. _____, di possedere i seguenti requisiti:

- il possesso, almeno fino al **31 dicembre** dell'anno successivo al raccolto di cui trattasi, a titolo di: _____ (proprietà, affitto, comodato o altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità).
- in possesso delle attestazioni relative alla regolarità urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro rilasciate dalle competenti autorità;
- presenza di bascula e di misuratore di umidità al momento dell'entrata e dell'uscita del prodotto.

_____, _____

Firma del dichiarante

***Si allega copia documento di identità in corso di validità**

(Allegato C)

Richiesta autorizzazione all'utilizzo dei centri di acquisto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m. e i.)

Il sottoscritto

Nato a

Residente in

Via

nella sua qualità di legale rappresentante di (denominazione della società quale
trasformatore, manifattura o società

affiliata) _____

riconosciuto dall'Organismo Pagatore _____ con nota prot. n. _____ del

- **consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;**
- **ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. *;**

DICHIARA

che il centro d'acquisto, che si configura come un vero e proprio magazzino di ricevimento, sito in - _____ Via\C.da _____ n., collegato a quello di prima trasformazione, è in possesso dei seguenti requisiti:

- il possesso, fino a _____ , a titolo di: _____ (proprietà, affitto, comodato o altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità).
- in possesso delle attestazioni relative alla regolarità urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro rilasciate dalle competenti autorità;
- presenza di bascula e di misuratore di umidità al momento dell'entrata e dell'uscita del prodotto;
- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dalla OP o AOP contraente, con la quale la stessa dà il proprio assenso all'utilizzo del centro

d'acquisto autorizzato, in alternativa al magazzino di trasformazione (si allega copia);

- che il centro d'acquisto è ubicato ad una distanza dal magazzino di trasformazione superiore a Km. 50; (i centri d'acquisto riferiti ad uno stesso magazzino di trasformazione devono essere ubicati ad una distanza superiore a Km. 50 tra di loro; la richiesta di autorizzazione di un centro d'acquisto che non rispetti le distanze sopra indicate non potrà essere accolta. Tuttavia, se i quantitativi di tabacco che saranno conferiti dai produttori presso i singoli centri d'acquisto richiesti saranno pari ad almeno Kg. 500.000 di tabacco contrattato, le distanze sopra indicate sono ridotte a Km. 20);
- che la consegna del prodotto presso il centro d'acquisto avverrà solo in presenza del produttore interessato; La delega, qualora ne ricorrano esigenze per il produttore è accettata solo se risulta da procura notarile;
- che il tabacco è trasferito dal centro d'acquisto presso il magazzino di deposito e/o di trasformazione dell'acquirente, in base alle proprie esigenze.
- che per il produttore che inizia la consegna presso il centro d'acquisto concluderà le consegne presso lo stesso centro.

_____ , _____

Firma del dichiarante

****Si allega copia documento di identità in corso di validità***

Tabella Riepilogativa termini scadenze attività

Descrizione attività	Data termine
Riconoscimento O.P./A.O.P. da parte dell'Ente competente	31-mar
Trasmissione atto di riconoscimento dell'O.P./A.O.P. all'Organismo Pagatore competente in base alla sede sociale dell'O.P./A.O.P.	31-mar (15-mag per l'anno di raccolto 2024)
Trasmissione telematica della base associativa da parte dell'O.P./A.O.P.	15-apr (31-mag per l'anno di raccolto 2024)
Trasmissione base associativa consolidata dell'O.P./A.O.P. da parte dell'AGEA agli Organismi Pagatori competenti in base alla sede sociale dell'O.P./A.O.P.	25-apr
Richiesta riconoscimento da parte dell'impresa di prima trasformazione (acquirente di cui ai punti 3, 4 e 5 della circolare AGEA) all'Organismo Pagatore competente in base alla sede sociale dell'impresa stessa	28-feb (15-mag per l'anno di raccolto 2024)
Rilascio da parte dell'Organismo Pagatore competente in base alla sede sociale dell'impresa del certificato di riconoscimento	31-mar (31-mag per l'anno di raccolto 2024)
Sottoscrizione dei contratti di coltivazione tra acquirenti e O.P./A.O.P.	15-mag (15-giu per l'anno di raccolto 2024)
Trasmissione telematica dei contratti di coltivazione da parte dell'O.P./A.O.P.	20-giu (30-giu per l'anno di raccolto 2024)

Le consegne potranno essere effettuate dal **1° settembre** dell'anno del raccolto di cui trattasi al **15 marzo** dell'anno successivo. Per il tabacco varietà Kentucky e varietà Nostrano del Brenta il termine di consegna è fissato al **15 aprile**.

Allegato DC/TP

C.F. OP

Ragione sociale OP

--	--

N° Dichiarazione di coltivazione

Descrizione gruppo varietale

--	--

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE – RACCOLTO _____

Per il tabacco prodotto secco sciolto e reimpiegato per la trasformazione direttamente da
Produttore / Trasformatore

L'Azienda Produttrice-Trasformatrice

_____ C.F. _____ nato/a il __/__/____ Comune di
_____ Prov. _____ e residente in _____ Comune di
_____ Prov. _____, RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA _____ C.F.
_____ nato/a il __/__/____ Comune di _____ Prov. _____, residente nel
Comune di _____ Prov. _____, SOCIO DIRETTO (o ASSOCIATO TRAMITE
_____)

E

L'Organizzazione dei Produttori

_____ con sede legale in _____ CAP _____
Comune di _____ Prov. _____ C.F. _____ Costituita in data
__/__/____, registrata in data __/__/__ al n° _____ in _____ Prov. _____,
riconosciuta dalla Regione _____, RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA
_____ C.F. _____ nato/a il __/__/____ Comune di
_____ Prov. _____ residente in _____ Comune di
_____ Prov. _____

DICHIARANO

A - L'Azienda Produttrice-Trasformatrice si impegna:

1. a produrre, per il raccolto _____, tabacco del gruppo varietale oggetto della presente dichiarazione di coltivazione per un quantitativo massimo di Kg _____
2. a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi, etc., come indicato nel fascicolo aziendale aggiornato dal produttore presso il CAA mandatario per Regione di residenza del produttore stesso o presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, per una superficie complessiva di Ha _____, come evidenziata nell'apposita scheda allegata meglio descritta al successivo punto;
3. a rendere parte integrante della presente dichiarazione, e per il raccolto in corso, la scheda di sintesi del piano di coltivazione, rilasciato dal CAA o dall'Organismo pagatore competente dopo la validazione dello stesso, contenente tutte le particelle dichiarate coltivate a tabacco, come riportata nell'**Allegato 1**;
4. a utilizzare sementi o piante ottenute da sementi di tabacco selezionato, registrate e certificate in ottemperanza alle norme applicabili, testate ed esenti OGM, fornite dalla OP;
5. a consegnare, per il tramite della OP alla quale aderisce, la presente dichiarazione all'Organismo pagatore competente territorialmente, e a trasmettere i dati informatici entro le date e con le modalità previste per i contratti di coltivazione dalla Circolare AGEA Area Coordinamento per la campagna in corso;
6. a garantire che il tabacco verrà trapiantato entro il **20 giugno** dell'anno del raccolto;
7. a comunicare all'Organismo pagatore competente territorialmente ed alla Organizzazione di Produttori, anteriormente al **20 giugno** dell'anno del raccolto per lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel trapianto nonché l'eventuale cambio di particelle o riduzione di superficie, precisandone i motivi;
8. a consentire l'accesso alla propria coltivazione e ai locali di cura e di custodia del tabacco da parte degli incaricati dell'Organizzazione dei Produttori e degli organi di controllo competenti;
9. ad effettuare la coltivazione nel rispetto di quanto previsto in materia di buone pratiche di lavoro agricolo (ALP), secondo le indicazioni fornite nell'Allegato 3 dell'Accordo Interprofessionale Tabacco definito dall'O.I. Tabacco Italia, in particolare, delle vigenti leggi in materia di lavoro minorile (legge n. 977 del 17/10/1967 e successive modifiche ed integrazioni);
10. ad applicare il disciplinare di produzione specifico della varietà oggetto della presente dichiarazione, predisposto dal MiPAAF, in particolare per il corretto uso degli agrofarmaci;
11. a realizzare la produzione esente da sostanze estranee, da residui e altre sostanze inquinanti, nel pieno rispetto delle procedure relative all'eliminazione delle sostanze estranee per la presente campagna, come dettagliato in allegato alla presente dichiarazione;
12. a realizzare la produzione nel rispetto dei limiti massimi di residui di fitofarmaci previsti dalla normativa vigente e come riportato nell'**Allegato 3** (LMR consentiti sul tabacco secco) della presente dichiarazione;
13. in fase di trasferimento del prodotto secco sciolto al magazzino di trasformazione, a sottoporre al medesimo controllo amministrativo e tecnico relativo al peso ed alla determinazione delle tare di involucri e di perizia, per garantirne la qualità sana, leale, mercantile e privo del prodotto con le caratteristiche negative elencate nell'Allegato 2 dell'Accordo Interprofessionale per i raccolti 2021, 2022 e 2023 firmato nell'ambito

dell'Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia, e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale emanata in relazione al presente anno di raccolto;

14. a mettere a disposizione il prodotto, relativamente alla fase di controllo del prodotto secco sciolto, entro il termine del _____ successivo all'anno del raccolto;

15. a sottoporre il tabacco al controllo, in fase di consegna al magazzino di lavorazione, esente da sostanze estranee, da residui e da altre sostanze inquinanti nel pieno rispetto delle procedure per l'eliminazione delle sostanze estranee per la campagna in corso, come dettagliato nelle "Linee Guida per la Riduzione del Rischio di Contaminazione da Sostanze Estranee" già noto al produttore;

16. a realizzare la produzione nel rispetto dei limiti massimi di residui di fitofarmaci, previsti dalla normativa vigente

17. a consentire la verifica, da parte dell'OP firmataria la presente dichiarazione, del rispetto delle norme comuni di produzione definite, consentendo libero accesso ai terreni di coltivazione ed ai locali di cura e depositi; a consentire il prelevamento di campioni di prodotto curato;

18. ad assicurare la tracciabilità dei colli contenenti il prodotto;

19. che i propri locali di cura e stendaggio del tabacco sono ubicati in:

20. che il locale in cui il tabacco di propria produzione, fisicamente individuabile, verrà depositato, pena nullità del presente impegno di coltivazione, è ubicato in:

21. che ai sensi della legge n. 675/96 autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente impegno di coltivazione e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali. di controllo e di rappresentanza del produttore stesso, nonché ad altri soggetti interessati al procedimento;

22. che al tabacco sottoposto a controllo, ovvero prima della introduzione al trattamento di lavorazione per trasformazione, non sarà sottoposto ad alcuna determinazione peritale di carattere commerciale trattandosi di prodotto agricolo in transito da magazzino agricolo a quello industriale di proprietà dello stesso produttore/trasformazione e pertanto non soggetto a vendita

23. che la produzione del tabacco oggetto della presente dichiarazione sarà effettuata:

- direttamente, mediante la propria attività lavorativa,
- mediante la prestazione d'opera d'altri

B – L'ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI SI IMPEGNA:

1. ad assistere il proprio associato nelle fasi della coltivazione e produzione, sino alla verifica e controllo del prodotto agricolo come sopra definito, esercitando le necessarie attività per garantire, nei limiti del quantitativo massimo di cui al precedente punto A, che tutto il tabacco sottoposto a controllo, sia privo del prodotto con le caratteristiche di cui nell'allegato 2 dell'Accordo Interprofessionale per i raccolti 2021, 2022 e 2023 firmato nell'ambito dell'Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia;

2. nei limiti delle proprie disponibilità, a fornire e/o a somministrare mezzi tecnici necessari alla conduzione della coltivazione dei soci produttori;
3. ad espletare il diritto, per la durata del presente atto, di effettuare controlli, insieme al Produttore in merito al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa o degli accordi vigenti.

C – L'ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI ED IL PRODUTTORE CONVENGONO CHE:

1. la presente dichiarazione di coltivazione, per il gruppo varietale in epigrafe, viene stipulato in esecuzione e nel rispetto dell'accordo interprofessionale in essere e valido per i raccolti 2021-2022-2023
2. Per ogni eventuale controversia dovesse insorgere per l'efficacia della presente dichiarazione, le parti convengono che il foro competente è quello di _____

Letto confermato e sottoscritto,
_____, li _____

L'ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI

IL PRODUTTORE-TRASFORMATORE

Allegati

- Allegato 1: tabella con distinta catastale delle particelle investite a tabacco
- Allegato 2: elenco dei principi attivi ammessi per il tabacco
- Allegato 3: LMR consentiti sul tabacco secco